

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1675

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(Valsecchi)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(Colombo Emilio)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(Preti)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(Reale Oronzo)

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna

*Presentato alla Presidenza il 7 luglio 1969*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti a favore dei territori montani, si è rivelata, per unanime riconoscimento, fattore di elevamento civile ed economico della montagna, con risultati positivi sia in rapporto alle concrete realizzazioni che alle premesse di sviluppo stabilmente create.

Com'è noto, l'articolo 31 della legge n. 991 prevedeva un piano finanziario decennale con scadenza al 30 giugno 1962.

La legge 18 agosto 1962, n. 1360, prorogò per un quinquennio (con scadenza quindi al 30 giugno 1967) la legge n. 991, che era stata modificata da successive disposizioni, tra le quali quelle contenute nella legge 30 luglio 1957, n. 857. Il 18 giugno 1968 venne poi emanata la legge n. 13 (legge ponte) con cui

fu provveduto al rifinanziamento della legge n. 991 fino al 31 dicembre 1968.

Alla luce delle esperienze acquisite negli anni di applicazione della legislazione sulla montagna è apparsa però evidente la necessità di una revisione ed integrazione delle disposizioni vigenti, al fine di adeguare gli interventi alla nuova realtà sociale, economica e produttiva della montagna.

È noto che l'esodo dalla montagna, particolarmente accentuatosi negli ultimi anni, ha contribuito sensibilmente ad aggravare e ad estendere le profonde alterazioni già determinatesi per cause molteplici nelle condizioni naturali dei bacini montani, con conseguenze gravissime per la intera collettività nazionale.

Una moderna politica di difesa idrogeologica non può però essere concepita come

esclusivo fatto settoriale, dovendo poggiare su una concezione produttivistica che consenta la migliore possibile valorizzazione delle zone montane, avuto anche riguardo alle esigenze economiche e sociali di quelle popolazioni.

Il problema fondamentale resta comunque quello di difendere l'ambiente fisico dagli squilibri idrogeologici, allo scopo di assicurare la stabilità del suolo quale presupposto imprescindibile dello sviluppo di ogni altra attività economica e sociale, non soltanto nelle zone montane ma in tutto il territorio nazionale. A tal fine, pur lasciando invariate le attuali delimitazioni dei territori montani, per non escludere dagli interventi a favore delle zone montane territori che ne beneficiano in base alla legislazione vigente, è necessario concentrare nelle zone fisicamente più dissestate ed economicamente più depresse i maggiori impegni dell'azione pubblica per la realizzazione di un piano organico di attività per il consolidamento e lo sviluppo della montagna.

Ne consegue che, mentre va esclusa una dilatazione della consistenza dei territori considerati montani in base alle vigenti disposizioni, occorre eseguire un'accurata revisione dei comprensori di bonifica montana al fine di una più adeguata ristrutturazione degli stessi in tutto il territorio montano nazionale, da effettuarsi in breve tempo onde poter pervenire alla formazione della carta della montagna, fondamentale documento da valere in via permanente a tutti gli effetti giuridici.

Com'è noto, i comprensori di bonifica montana, che prescindono dai limiti amministrativi dei comuni, delle province e delle regioni, sono classificati in base a preminenti esigenze di carattere idrogeologico.

Essi rappresentano unità territoriali con caratteristiche omogenee sotto l'aspetto del dissesto fisico e sono perciò bisognevoli di interventi da adottarsi con criteri unitari, ai fini della difesa del suolo e della bonifica montana.

Il concetto di zona montana — definita, questa, dall'articolo 161 del piano di sviluppo economico nazionale quale unità geografica omogenea sotto il profilo socio-economico — non può sostituire, pertanto, quello di comprensorio di bonifica montana, a meno che non si vogliano anteporre le esigenze di carattere economico e sociale a quelle della conservazione e difesa del suolo, il che non è ammissibile.

Peraltro, in pratica, la zona montana può coincidere con il comprensorio di bonifica montana; ma, qualora tale coincidenza non si

determinasse, sarebbe sempre possibile la coesistenza delle due unità territoriali, salvo il coordinamento di funzioni e di attività tra comunità montane o consigli di valle (strumenti operativi nelle singole zone montane) e consorzi di bonifica montana.

Le comunità montane o consigli di valle che, in base al disposto dell'articolo 161 lettera d) del programma economico-nazionale, dovranno operare nel quadro della programmazione regionale come organi locali della programmazione decisionale ed operativa, potranno trovare la loro piena e definitiva disciplina nell'ambito della normativa concernente l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Peraltro, allo scopo di porre le comunità stesse in condizioni di esplicare i loro attuali compiti istituzionali e gli altri che agli stessi andranno ad aggiungersi, occorre sin da ora prevedere, anche per queste, un adeguato aiuto finanziario da parte dello Stato in via permanente.

Possono, poi, sussistere altri organismi di intervento nelle zone montane quali i consorzi di bacini imbriferi montani, le aziende speciali consorziali, i consorzi di bonifica integrale, le magnifiche comunità e gli enti di sviluppo che, adeguatamente potenziati, possono esplicare altri compiti, in aggiunta a quelli istituzionali.

Tale pluralità di enti consente di adottare le soluzioni più idonee in relazione alle diverse condizioni ambientali, trattandosi non di sovrapporre compiti ma di operare una scelta tra enti, in base alla rispondenza strutturale e statutaria degli stessi alle esigenze dei singoli comprensori.

Presupposto della bonifica montana è, com'è noto, la compilazione di un piano generale per ciascun comprensorio, che per lo avvenire dovrà costituire un elaborato semplice e di facile consultazione, suscettibile di revisione nella fase di attuazione.

Le procedure per l'approvazione del piano dovranno essere semplificate, in modo da consentire la tempestiva disponibilità di precisi orientamenti in materia di esecuzione delle opere, sia di competenza statale che privata.

Le opere di bonifica montana riconosciute d'interesse generale, e quindi di carattere pubblico, individuate nella loro completa estensione e suddivise in opere a carattere sistematorio e a carattere economico-sociale, dovranno essere eseguite a totale carico dello Stato; le altre opere, che pur rivestendo preminente carattere privato sono riconosciute necessarie ai fini della bonifica, continueranno ad essere eseguite con il sostegno di provvi-

denze creditizie e contributive, che peraltro saranno notevolmente migliorate.

Sul tema degli incentivi per lo sviluppo dell'economia montana, si impongono tre esigenze: l'ampliamento delle forme di intervento in rapporto alle molteplici istanze e prospettive di valorizzazione dei territori montani, il miglioramento del loro contenuto economico e la estensione dei benefici a favore di chiunque intenda promuovere od attuare utili iniziative a favore della montagna.

Allo scopo di rendere più efficace l'azione da svolgere a favore delle zone montane, per la quale è indispensabile l'esatta conoscenza dell'ambiente, nei suoi aspetti idrogeologico, orografico, fisico, agronomico, demografico e socio-economico, nonché per assicurare il più utile impiego dei mezzi finanziari in rapporto alla esigenza di una razionale ed integrale valorizzazione di tutte le risorse della nostra montagna, dovranno essere incrementati gli studi e le ricerche a cura di enti pubblici, aziende speciali, consorzi e associazioni, per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti, ponendo la relativa spesa a totale carico dello Stato.

Gli Istituti di sperimentazione per l'incremento della selvicoltura, per l'asestamento forestale e per l'apicoltura, nonché quello per la difesa del suolo dovranno altresì essere posti in grado, mercé il finanziamento di programmi straordinari di studi e ricerche nei settori di competenza, di fornire alla tecnica e alla economia orientamenti sicuri e mezzi sempre più idonei per il conseguimento di positivi risultati.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali dovrà proseguire ed estendere l'acquisizione di vasti comprensori, inidonei alla coltura agraria, per impiantarvi nuovi boschi, per migliorare quelli esistenti e per crearvi, ove possibile, prati e pascoli.

Tale azione potrà essere integrata da enti pubblici locali e da istituti vari.

L'Azienda dovrà essere posta nelle condizioni di esplicare pienamente i suoi compiti, per la sempre maggiore importanza che ha assunto e va ancor più assumendo la sua azione nel campo della bonifica e della ripresa economica della montagna italiana.

Va ricordato che, in occasione delle recenti alluvioni, è stata unanimemente riconosciuta la necessità che i terreni dissestati o degradati o abbandonati, nei quali il pubblico interesse reclama un più incisivo intervento dello Stato, siano dallo stesso acquisiti, attraverso l'Azienda.

In questi o negli altri terreni già in gestione l'Azienda dovrà curare, oltre la difesa del suolo, anche l'aspetto prolettivo del bosco e della natura, contribuendo altresì all'espansione della economia, sia attraverso l'aumento della produzione legnosa, foraggera e zootecnica, sia mediante lo sviluppo faunistico e il miglioramento socio-economico dell'ambiente.

Poiché, poi, ogni anno, estese superfici boscate vengono gravemente danneggiate dagli incendi, si rende necessario riorganizzare e potenziare il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi.

Quando gli incendi boschivi non costituiscono minaccia per l'incolumità pubblica, è opportuno che gli interventi siano affidati al Corpo forestale dello Stato, che dovrà essere posto nelle condizioni di assolvere adeguatamente questo importante compito, mercé dotazione di mezzi idonei per la realizzazione delle necessarie misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, per lo espletamento delle operazioni di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, per la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, per le ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, di propaganda e di educazione civica nello specifico settore.

Nel procedere all'esame particolareggiato delle singole disposizioni della nuova legge, la quale non sostituisce completamente la vigente legislazione, bensì la coordina, la modifica e la integra notevolmente per assicurarne la piena rispondenza alle nuove esigenze dell'economia montana, si rileva quanto segue.

Il disegno di legge consta di ventuno articoli, ripartiti in tre titoli, così distinti:

disposizioni generali a favore dei territori montani (titolo I - articoli 1-7);

norme sulla bonifica montana (titolo II - articoli 8-11);

disposizioni varie e norme finanziarie (titolo III - articoli 12-21).

L'articolo 1 reca ampie modifiche alle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di determinazione dei territori montani e di classificazione dei comprensori di bonifica montana.

Gli aspetti più significativi della normativa contenuta nel citato articolo sono: il riassetto dei territori montani e la revisione dei comprensori di bonifica montana, con conseguente formazione della carta della montagna.

Il riassetto dei territori montani poggia su due esigenze: lasciar ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani già effettuate in virtù della precedente legislazione e procedere, nel contempo, ad una ristrutturazione dei comprensori di bonifica montana al fine di rendere più incisiva l'azione dello Stato nelle anzidette unità territoriali, che maggiormente hanno bisogno dei pubblici interventi.

La suddetta revisione sarà effettuata in armonia con le seguenti direttrici:

la prima (comma secondo, lettera *a*) attiene all'esigenza di eliminare dai comprensori di bonifica montana quei territori che, in applicazione delle vigenti disposizioni, non sono considerati montani, prevedendone, ad eccezione delle zone intercluse nei comprensori di bonifica montana, il passaggio a comprensori di bonifica integrale, sempreché ne abbiano le caratteristiche;

la seconda (comma secondo, lettera *b*) concerne la classificabilità di zone montane che, pur non incluse in comprensori di bonifica montana, presentino analoghe condizioni di degradamento fisico o grave dissesto economico;

la terza (terzo comma) va posta in relazione alla opportunità di considerare, ai fini della revisione dei comprensori, anche le zone riconosciute montane ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

la quarta (comma quarto) risponde all'esigenza di fare salve, comunque, le classificazioni disposte in via legislativa.

Lo stesso articolo detta poi le norme procedurali da osservarsi per l'attuazione della cennata revisione (quinto comma).

Il terzo aspetto fondamentale della normativa contenuta nell'articolo in esame concerne la formazione, a conclusione della procedura della revisione sopra indicata, della carta della montagna italiana, documento costituente la delimitazione definitiva, anche in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, delle zone montane.

In effetti, appare quanto mai necessario stabilire in maniera definitiva ed inequivocabile le zone che, riconosciute montane, sono meritevoli di un particolare intervento pubblico.

L'articolo 2 riguarda gli interventi creditizi nei territori montani, già disciplinati dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Com'è noto, in sede di emanazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con la quale

è stato approvato il secondo piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, sono stati considerati in maniera particolare gli interventi creditizi in favore degli operatori agricoli dei predetti territori. L'articolo 32 di detta legge, infatti, ha istituito un apposito fondo di rotazione denominato « fondo nazionale forestale ».

In questa sede è parso opportuno, sulla base dell'esperienza acquisita e delle esigenze manifestatesi meritevoli di soddisfacimento, ampliare l'operatività del fondo, comprendendovi anche le iniziative previste dall'articolo in esame.

Gli aspetti innovatori in esso contenuti, rispetto alla normativa in vigore, riguardano:

*a*) la concedibilità dei mutui, già prevista a favore di speciali categorie (articolo 2, primo comma, legge n. 991), a tutti coloro che intraprendono iniziative per la valorizzazione dei territori montani, con preferenza ai coltivatori diretti ed agli artigiani, singoli od associati (secondo comma) per il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

*b*) la cumulabilità dei benefici creditizi con quelli contributivi, per la parte di spesa non coperta dal mutuo (penultimo comma);

*c*) l'estensione della concessione dei mutui al fine della formazione e dello sviluppo di aziende agro-silvo-pastorali e del miglioramento igienico e ricettivo delle abitazioni private anche per lo sviluppo del turismo (primo comma);

*d*) la riduzione del tasso di interesse alla misura unica dell'1,20 per cento (secondo comma);

*e*) la determinazione della durata massima di ammortamento dei mutui in trenta anni (l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prevedeva un periodo unico di trenta anni);

*f*) l'ammissione dei mutui concessi ai coltivatori diretti e cooperative agricole (terzo comma) alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per un ammontare pari all'intera perdita eventuale dell'istituto di credito per insolvenza del mutuatario (la garanzia prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 991 rimane operante nei limiti del 70 per cento della perdita sofferta dall'istituto per le operazioni concluse con soggetti diversi dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole).

L'articolo 2 prevede, infine, la concessione di prestiti quinquennali al tasso dell'1 per cento a favore di cooperative di lavoratori

aventi sede nei territori montani che costituiscono squadre per eseguire in montagna, anche per conto terzi o delle pubbliche amministrazioni, lavori di costituzione di nuovi boschi o di reimpianto, di coltura e di utilizzazione dei boschi e dei pascoli, prestiti destinati all'acquisto delle attrezzature occorrenti per i lavori stessi.

L'articolo 3 estende il contributo in conto capitale per opere di miglioramento, previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, alle opere volte al miglioramento delle condizioni igienico-ricettive delle abitazioni degli agricoltori e degli artigiani residenti nei territori montani, anche ai fini dell'incremento del turismo, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa (primo comma, lettera a)).

Il contributo può essere concesso (primo comma, lettera b)) nella misura non superiore al 75 per cento della spesa, per lo svolgimento di corsi di istruzione professionale, e per iniziative di studio, di propaganda e di assistenza tecnico-economica per la valorizzazione delle risorse naturali e delle produzioni agricole, zootecniche e artigianali dei territori montani. Per la formazione, da parte di coltivatori diretti, singoli od associati, di efficienti unità produttive (primo comma, lettera c)), l'aliquota di contributo prevista dalle norme vigenti per i miglioramenti fondiari e per i capitali di dotazione e di conduzione è elevata del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Inoltre, per favorire la razionale utilizzazione in comune di prati e pascoli montani, da parte di associazioni o di cooperative di allevatori, è elevato al 75 per cento della spesa il contributo per il miglioramento dei pascoli montani, per la costruzione o il riattamento dei ricoveri per il bestiame e degli annessi nonché dei locali di abitazione, dei servizi relativi e per gli allacciamenti idrici, elettrici e stradali alle esistenti reti, ed al 40 per cento il contributo per l'acquisto di attrezzature e macchine necessarie all'allevamento del bestiame ed alla produzione ed utilizzazione dei foraggi.

Lo stesso articolo 3 (secondo e terzo comma) stabilisce che i terreni pascolivi montani di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici possono essere concessi in affitto anche per una durata superiore ai nove anni, in deroga altresì alle vigenti leggi sulla gestione dei beni pubblici e sugli usi civici.

È previsto inoltre, l'aumento fino al 70 per cento, del contributo per il miglioramento dei pascoli montani e fino al 90 per cento di quel-

lo di cui all'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione e il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori montani, a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 50 abitanti.

Di particolare rilevanza è la norma, contenuta nello stesso articolo, riguardante la ammissibilità al contributo in conto capitale, nella misura non superiore al 50 per cento, della spesa per la manutenzione straordinaria delle strade di bonifica montana, interpoderali e vicinali, nonché degli acquedotti rurali.

L'articolo 3, infine, prevede che a favore dei coltivatori diretti singoli od associati i contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura massima quando siano volti al finanziamento di programmi organici di ristrutturazione aziendale e, in aggiunta ai contributi stessi, possono essere concessi i mutui a tasso agevolato per la differenza tra la spesa ritenuta ammissibile ed i contributi in conto capitale, mentre negli altri casi, in aggiunta ai mutui di cui al precedente articolo 2, possono essere concessi i contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'articolo 4 prevede la concessione, fino alla misura massima del 75 per cento, del contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ai consorzi di bonifica montana e agli altri enti che ne hanno le funzioni, ai consigli di valle o comunità montane.

Per ragioni di uniformità, l'articolo stabilisce poi che nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

L'articolo precisa, infine, che la nomina del direttore tecnico delle aziende speciali semplici o consorziali, e dei consorzi forestali, può essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone munite di laurea in scienze forestali o che abbiano appartenuto al ruolo tecnico superiore dell'Amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

L'articolo 5, modificando l'articolo 5 della legge n. 991, pone a totale carico dello Stato, quando ne sia riconosciuta la necessità, l'intera spesa per gli studi e le ricerche dirette alla valorizzazione dei territori montani, compresi

gli oneri per la redazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti, nonché le spese per la compilazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica montana di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge e quella per gli studi relativi alla conservazione dei valori paesistici e naturali.

L'articolo 6, primo comma, autorizza l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad acquistare o ad espropriare — con particolare riguardo ai terreni dissestati o degradati o che, limitatamente all'ipotesi di espropriazione, risultino non più coltivati o normalmente utilizzati da almeno un triennio — i terreni nudi, incolti, cespugliati o boscati compresi i boschi da seme idonei alla produzione forestale e foraggera o necessari alla protezione della natura o alla esecuzione delle opere previste dal successivo sesto comma dell'articolo.

Potrà essere in tal modo proseguita e potenziata l'attività volta all'incremento del patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che ha avuto già un notevole impulso in attuazione delle leggi attualmente in vigore.

Disposizione del tutto nuova è quella che autorizza l'Azienda di Stato ad acquistare od espropriare territori aventi particolari caratteristiche e interesse — compresi i territori lacustri — per la costituzione di parchi nazionali, parchi e riserve naturali, allo scopo di conservare nella loro integrità la fauna e la flora e di preservare gli speciali giacimenti zoologici e preistorici, salva comunque l'applicazione delle leggi speciali che regolano la materia.

Detta norma trova applicazione anche se i beni da acquistare appartengono al demanio pubblico.

Peraltro non può essere disposta l'espropriazione dei terreni rimboschiti artificialmente, ovvero, di terreni boscati o a pascolo, ricostituiti o migliorati ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sulla indennità di espropriazione.

Il sesto comma dispone che sui terreni comunque pervenuti al demanio forestale dello Stato, l'Azienda provvederà ad assicurare la difesa del suolo, mediante la ricostituzione dei boschi deteriorati, il rimboschimento, l'impianto di colture da legno e le altre opere connesse. Su detti terreni l'Azienda provvederà altresì all'impianto e all'esercizio di vi-

vai forestali, alla formazione e conduzione di prati e pascoli, alla costituzione e gestione di aziende zootecniche montane e di zone di allevamento faunistico, nonché all'esecuzione delle principali opere ed infrastrutture utili allo sviluppo economico e sociale.

L'articolo stesso attribuisce ai terreni dell'Azienda il carattere di bandite permanenti, con facoltà di caturare e vendere selvaggina al solo scopo di ripopolamento. L'Azienda è anche autorizzata ad eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale.

Le norme contenute in questo articolo riproducono quelle di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 991, nonché quelle di cui alla legge 18 agosto 1962, n. 1360 e della legge 18 gennaio 1968, n. 13, opportunamente integrate ed aggiornate per renderle meglio rispondenti ai compiti sempre più complessi che sono stati man mano affidati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

L'articolo 7, primo comma, prevede l'ampliamento del demanio degli enti locali mediante l'acquisto di terreni montani non più idonei alla coltura agraria, nudi o cespugliati od anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati e pascoli. Analoga facoltà è concessa agli istituti di credito ed agli enti di previdenza.

I terreni acquistati o utilizzati ai sensi del primo comma sono esenti per 40 anni dalla imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte provinciale e comunale, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto, secondo le modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il beneficio è soggetto a conferma ogni 5 anni.

Agli acquisti sopra indicati sono estese le provvidenze creditizie stabilite dal precedente articolo 2 della legge in esame.

Gli ispettorati forestali, tenuti ad approvare i piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni, concederanno a richiesta assistenza gratuita a comuni e province per lo studio dei piani suddetti.

L'articolo 8, con cui ha inizio il titolo II, concernente la bonifica montana, prevede, a modifica dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che le funzioni dei consorzi di bonifica montana di cui all'articolo 16 della legge medesima, comprese le attribuzioni inerenti all'emissione dei ruoli di contribuzione a carico della proprietà consorziata, possono essere svolte, a mezzo dei propri organi statuari ed in pendenza della costituzione dei con-

sorzi suddetti, dai consigli di valle o comunità montane, dai consorzi dei bacini imbriferi montani, dai consorzi di bonifica integrale, dalle aziende speciali consorziali, dalle magnifiche comunità e dagli enti di sviluppo quando ad essi sia riconosciuta la idoneità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare di concerto con quello dei lavori pubblici.

Per la nomina a direttore tecnico dei consorzi di bonifica montana, il secondo comma dell'articolo in esame attribuisce agli enti interessati la facoltà di far cadere la scelta anche su laureati in scienze agrarie od in ingegneria civile, oltre che su laureati in scienze forestali.

L'articolo estende infine ai consorzi di bonifica montana le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, a favore dei consorzi di bonifica integrale.

L'articolo 9 reca norme che sostituiscono quelle di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 991, con opportune integrazioni.

Le nuove norme tendono, in particolare, a far sì che i piani generali di bonifica montana, suscettibili di revisione e di aggiornamento nel corso della loro attuazione, siano resi operanti con la maggiore possibile rapidità.

È previsto, infatti, che il provvedimento di approvazione del piano generale sia emanato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del quale già fanno parte anche rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

In analogia a quanto stabilito con i piani generali di bonifica integrale di cui al regio decreto del 1933, n. 215, l'ultimo comma dell'articolo prevede l'autorizzazione alla esecuzione delle opere di bonifica montana in pendenza della formazione o del completamento del piano generale.

L'articolo 10 contiene l'elenco completo delle opere di bonifica montana previste in maniera frammentaria, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; dalla legge 25 luglio 1952, n. 991; dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e le suddivide in opere di sistemazione e di difesa del suolo e in opere a carattere economico e sociale.

Data la notevole depressione economica che caratterizza, di solito, i comprensori di bonifica montana, per cui la citata legge n. 910 ha già elevato il concorso finanzia-

rio dello Stato nella spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche alla misura, rispettivamente, dell'88 per cento e del 95 per cento, a seconda del territorio in cui ricade il comprensorio, l'articolo 10 stabilisce che lo Stato stesso assuma l'intero onere per la costruzione di tutte le opere di bonifica montana di competenza statale. In effetti molte di esse non si sono potute a tutt'oggi realizzare perché gli enti e i privati proprietari dei terreni montani non si trovano spesso nella condizione di concorrere nella spesa neanche con il 12 per cento e neppure con il 5 per cento.

Dalle opere pubbliche di bonifica montana, da eseguirsi a totale carico dello Stato, sono escluse le teleferiche, per la cui costruzione gli enti interessati continuano però a beneficiare dei contributi in conto capitale previsti dalle vigenti disposizioni.

L'articolo prevede, altresì, che le opere di competenza dei privati ritenute necessarie ai fini della bonifica montana possono essere eseguite con le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

È prevista, infine, la possibilità di affidare, con preferenza, a cooperative costituite tra lavoratori residenti nel comune interessato, compresi tra questi i coltivatori diretti, l'esecuzione dei lavori di rimboschimento, di miglioramento dei pascoli montani e connesse operazioni colturali e manutentorie (quarto comma), nonché la manutenzione delle altre opere indicate nell'articolo stesso, sempre che le cooperative medesime siano fornite di adeguate attrezzature.

L'articolo 11, sostituendo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge del 1952, n. 991, ed opportunamente integrandole e coordinandole, regola gli specifici aspetti concernenti il carattere di pubblica utilità o di interesse comune delle opere.

L'articolo 12, con il quale ha inizio il titolo III (disposizioni varie e norme finanziarie), con il primo comma prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire duemila e sono esenti dai diritti di voltura.

Peraltro il proprietario di terreni montani che non osservi gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o per altri scopi incorre nella decadenza dai benefici fiscali anzidetti.

In conformità di quanto già previsto dall'articolo 33 ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'articolo stabilisce, infine,

che le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni fra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, in materia di comunioni familiari, opportunamente riunendo e coordinando le disposizioni ivi previste.

L'articolo 14 prescrive che il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per l'incolumità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia per l'incolumità pubblica riconoscibile fin dall'inizio, l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Per la difesa dei boschi dagli incendi, gli Ispettorati regionali delle foreste dovranno predisporre, di concerto con gli ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile, appositi programmi nei quali saranno previste tra l'altro, norme di prevenzione, di vigilanza, di avvistamento o segnalazione, nonché di organizzazione degli interventi di estinzione anche con l'impiego di elicotteri.

È di particolare importanza la norma che pone a totale carico dello Stato le spese per l'esecuzione della repressione degli incendi boschivi, comprese quelle necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata.

Significativa appare inoltre la disposizione contenuta nell'ultimo comma, in virtù della quale, in caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o durante quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'articolo 15 dà facoltà all'Istituto sperimentale per l'assestamento e l'alpicoltura di Trento, nonché a quello per la selvicoltura di Arezzo e per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, di presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, programmi straordinari, da finanziarsi con gli stanziamenti previsti dall'unito provvedimento, rien-

tranti nei compiti propri dei suddetti istituti, con particolare riguardo alle ricerche sperimentali nei settori delle sistemazioni idraulico-forestali, dei rimboschimenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali e della tecnica d'impianto e di coltura dei vivai.

Il Ministero, sempre con gli stanziamenti di cui alla presente legge, è altresì autorizzato a finanziare studi e ricerche sperimentali riflettenti l'impiego di moderne tecniche dei lavori di assestamento e di inventario forestale, di miglioramento ed estendimento dei pascoli e dei prati artificiali ed in genere delle colture foraggere, nonché di più razionali sistemi di utilizzazione dei pascoli montani. Detti studi potranno essere affidati, oltre che agli istituti sperimentali richiamati nel primo comma dell'articolo stesso, agli istituti universitari che si occupano di discipline interessanti le scienze forestali e all'Accademia italiana di scienze forestali.

L'articolo 16, in deroga al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, demanda agli Ispettorati delle foreste l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di sistemazione idraulico-forestale.

A tale scopo l'articolo stabilisce che i progetti relativi alle opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, sono approvati dagli Ispettorati regionali delle foreste, dopo l'esame dei comitati tecnici provinciali della bonifica integrale e previa istruttoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, quando l'importo dei medesimi non sia superiore a lire 200 milioni.

Ai fini di una ulteriore semplificazione delle procedure è stabilito che alle adunanze dei comitati tecnici provinciali della bonifica integrale partecipino i capi degli uffici provinciali o loro rappresentanti, delle amministrazioni statali competenti, quando i comitati stessi debbono esaminare progetti per i quali è prescritto il parere delle amministrazioni medesime, sostituendo l'approvazione del comitato ogni parere richiesto dalla vigente legislazione.

Al medesimo fine di semplificazione delle procedure tendono anche le disposizioni contenute nello stesso articolo in base alle quali sono quadruplicati i limiti di spesa — oltre i quali l'Azienda di Stato per le foreste demaniali è tenuta a sottoporre alcuni atti amministrativi all'esame del proprio consiglio di amministrazione o del Consiglio di Stato —



stabiliti dagli articoli 8, 34, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 dello statuto-regolamento dell'azienda approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e adeguati a termine della legge 10 dicembre 1953, n. 936, nonché dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Per gli acquisti di terreni da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i relativi contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato per il parere, quando i rispettivi importi superano i 100 milioni.

Viene anche stabilito che i rendiconti sulle aperture di credito di cui all'articolo 73 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, debbono essere compilati trimestralmente.

L'articolo prevede ancora che nel caso di esproprio di terreni da parte dell'Azienda i termini per la pubblicazione, previsti dall'articolo 131 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, sono ridotti da 60 a 30 giorni.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 40, terzultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'articolo stabilisce poi, per ovvi motivi di uniformità di trattamento nel medesimo settore, che durante il periodo di applicazione della presente legge, le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

L'articolo 17 reca la necessaria autorizzazione di spesa che ammonta complessivamente, per il periodo 1969-1974, a lire 180 miliardi, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripartita sia per anno finanziario e sia in riferimento agli articoli della legge.

Particolare menzione merita la previsione di lire 3 miliardi, di cui al punto 9) dell'articolo 17 del disegno di legge relativa alle spese generali.

Tale previsione, che incide solo per l'1,66 per cento sullo stanziamento globale dei fondi, è conforme a quella effettuata per l'applicazione delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910; 27 luglio 1967, n. 632 e 18 gennaio 1968, n. 13. La previsione stessa trova la sua ragione di essere nella necessità di assicurare la continuità degli interventi, in quanto i normali fondi stanziati in bilancio per indennità di missione, per le spese di ufficio, e per l'impiego di automezzi non sono assolutamente sufficienti a fronteggiare le particolari, nuove

e più complesse esigenze determinate dall'emanazione di leggi speciali come quella in esame.

I fondi previsti per le spese generali andranno infatti ripartiti in ciascun anno finanziario tra le voci suddette ed iscritti nei rispettivi capitoli di bilancio, in aggiunta ai fondi ordinari.

Per gli stessi motivi è stata prevista al punto 7) del citato articolo 17 una aliquota del 4 per cento per spese di progettazione, direzione e vigilanza dei lavori da eseguire in gestione diretta a cura dello Stato, da computarsi sull'importo dei progetti delle opere, per lo più di sistemazione idraulico-forestale e che di norma esegue direttamente il Corpo forestale dello Stato, il quale, altrimenti, non ha la possibilità di svolgere questa sua importante funzione intimamente connessa con la conservazione e difesa del suolo.

L'articolo 18 prevede norme finanziarie per la copertura della spesa.

L'articolo 19 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente, avuto riguardo alla superficie, alla popolazione e al reddito, una quota parte degli stanziamenti, ivi compresi quelli per l'ampliamento e la valorizzazione dei demani forestali, stanziamenti che potranno essere utilizzati a norma delle leggi regionali.

A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la situazione degli impegni annuali, per ciascun settore e categoria di aziende, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi o concorsi concessi.

L'articolo 20 rinvia al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non previsto dall'unito provvedimento.

Dato che l'esperienza conseguita nell'applicazione della legge n. 991 ha dimostrato la scarsa efficacia dei consorzi di prevenzione previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge stessa, l'articolo 20 prevede l'abrogazione delle norme relative ai suddetti. Aggiunge che è altresì abrogata qualsiasi altra disposizione della legge n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili o in contrasto con le nuove.

L'articolo 21 stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno emanate le relative norme di attuazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

##### ART. 1.

*(Territori montani e comprensori di bonifica montana - Riassetto dei comprensori di bonifica montana - Carta della montagna).*

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i comprensori di bonifica montana, classificati o riclassificati ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sottoposti a revisione d'ufficio secondo le disposizioni seguenti.

Alla revisione, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà mediante:

a) classificazione in comprensori di bonifica integrale, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sempre che ne abbiano le caratteristiche, dei territori inclusi nei comprensori di bonifica montana che non presentino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, salvo che trattisi di zone intercluse nell'ambito dei singoli comprensori;

b) classificazione in comprensori di bonifica montana di quei territori che, pur non ancora inclusi nei comprensori medesimi, presentano analoghe condizioni di degradamento fisico o di grave dissesto economico e pertanto non sono suscettibili di proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività dei singoli e la integrazione della medesima ad opera dello Stato.

Ai fini della revisione dei comprensori saranno prese in esame anche le zone montane di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Sono fatte salve le classificazioni dei comprensori di bonifica montana operate ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 639, della legge 26 novembre 1955, n. 1177 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 16 maggio 1956, n. 501.

Alla revisione dei comprensori di bonifica montana si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Forma parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma una raccolta di corografie nella scala di 1:1.000.000, nelle quali sono riportati i perimetri di ciascun comprensorio di bonifica montana, nonché i perimetri dei territori che, pur considerati montani, ai sensi del primo comma del presente articolo, non possiedono le caratteristiche di degradamento fisico o di grave dissesto economico proprie dei comprensori di bonifica montana.

Le suddette corografie costituiscono la carta della montagna italiana da valere a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

#### ART. 2.

*(Provvidenze creditizie).*

Il fondo forestale nazionale, istituito a norma dell'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è diretto a promuovere, in aggiunta ai fini già indicati nell'articolo medesimo, la formazione e lo sviluppo di aziende agro-silvo-pastorali ed il miglioramento igienico e ricettivo delle abitazioni private anche ai fini turistici, esclusi gli alberghi.

Per la realizzazione degli scopi suddetti, potranno essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti ed agli artigiani, singoli od associati, mutui di durata non superiore a 30 anni, gravati di un tasso d'interesse dell'1,20 per cento, comprensivo di ogni onere, per il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I mutui a favore di coltivatori diretti o cooperative agricole sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario.

In dipendenza della suddetta garanzia, le disponibilità del fondo interbancario sono incrementate — oltreché dall'ammontare delle trattenuite che gli istituti ed enti autorizzati dovranno operare ai sensi del nono comma, lettera a) del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 — dall'importo degli

interessi che andranno a maturare su un conto corrente fruttifero, nonché degli stanziamenti all'uopo previsti dalla presente legge.

Per i mutui non garantiti dal fondo interbancario, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 991.

A cooperative di lavoratori, aventi sedi nei territori montani, che costituiscono squadre per eseguire in montagna, anche per conto di terzi o delle pubbliche amministrazioni, lavori di costituzione di nuovi boschi o di reimpianto, di coltura e di utilizzazione di boschi e di pascoli, possono essere concessi prestiti di durata non superiore a cinque anni, al tasso dell'1 per cento, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti.

Le operazioni previste dal presente articolo sono regolate dalle disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni e fruiscono del trattamento tributario previsto dalla legge stessa.

Per la parte di spesa non coperta dal mutuo il beneficiario può ottenere un contributo in conto capitale ai sensi del successivo articolo 3.

Le norme di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in contrasto con quelle contenute nel presente articolo, sono abrogate.

### ART. 3.

#### *(Contributi in conto capitale).*

Possono essere concessi contributi in conto capitale, con preferenza ai coltivatori diretti, singoli od associati, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991:

a) per l'esecuzione di opere tendenti al miglioramento delle condizioni igienico-ricettive delle abitazioni, ancorché ubicate nei centri abitati, dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti nei territori montani, anche allo scopo di incrementare il turismo. L'aliquota del contributo non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) per lo svolgimento da parte di enti, aventi i necessari requisiti di idoneità e qualificazione, di corsi di istruzione professionale, nonché di iniziative di studio, di propaganda e di assistenza tecnico-economica per la valorizzazione delle risorse naturali e delle produzioni dei territori montani, agricole, zootecniche ed artigianali. L'aliquota di contributo non potrà essere superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile:

c) per favorire la formazione, da parte di coltivatori diretti, singoli od associati, di efficienti unità produttive costituite da più appezzamenti di terreno, appartenenti a diversi proprietari ed a qualunque titolo posseduti, purché ne sia assicurata contrattualmente la gestione unitaria per non meno di nove anni ed essa sia ritenuta economicamente valida. L'aliquota di contributo prevista dalle vigenti leggi, per i miglioramenti fondiari, per i capitali di dotazione e di conduzione, è aumentata per le suddette aziende del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) per favorire la razionale utilizzazione in comune di prati e pascoli montani, da parte di associazioni o di cooperative di allevatori, anche mediante l'esecuzione ad iniziativa di questi degli interventi e delle opere necessarie. L'aliquota del contributo è elevata:

— al 75 per cento per il miglioramento dei pascoli montani;

— al 75 per cento per la costruzione o il riattamento di ricoveri per il bestiame ed annessi, nonché per i locali di abitazione e relativi servizi e per gli allacciamenti idrici, elettrici e stradali alle esistenti reti;

— al 40 per cento per l'acquisto di attrezzature e macchine necessarie all'allevamento del bestiame ed alla produzione ed utilizzazione dei foraggi.

I terreni pascolivi, sia appartenenti al patrimonio, sia appartenenti al demanio dello Stato o di altri enti pubblici, possono essere concessi in affitto, anche per una durata superiore ai nove anni, in deroga altresì alle vigenti leggi sulla gestione dei beni pubblici e sugli usi civici.

È elevata fino al 70 per cento la misura del contributo per il miglioramento dei pascoli montani e fino al 90 per cento la misura del contributo previsto dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori montani, a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore a cinquanta abitanti.

Può essere altresì concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa per la manutenzione straordinaria delle strade di bonifica montana, interpoderali e vicinali, nonché degli acquedotti rurali.

A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, i contributi in conto capitale possono essere concessi nella misura massima quando

si tratti di programmi organici di ristrutturazione aziendale e possono essere concessi inoltre i mutui a tasso agevolato per la differenza tra la spesa ritenuta ammissibile ed il contributo in conto capitale. In tutti gli altri casi, in aggiunta ai mutui di cui al precedente articolo 2, possono essere concessi i contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 4.

*(Aziende speciali, consorzi forestali e consigli di valle o comunità montane).*

Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati, può essere concesso fino alla misura massima del 75 per cento, ai consorzi di bonifica montana, ed agli altri enti che ne hanno le funzioni, ai consigli di valle ed alle comunità montane.

Nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

La nomina di direttore tecnico delle aziende speciali, semplici o consorziali e dei consorzi forestali può essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone munite di laurea in scienze forestali o che abbiano appartenuto al ruolo tecnico superiore dell'amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

ART. 5.

*(Studi e ricerche).*

Può essere assunta a totale carico dello Stato, quando riconosciuta necessaria, la spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per studi e ricerche intrapresi dagli enti pubblici, dalle aziende speciali di cui all'articolo precedente, da consorzi e loro associazioni, nonché dagli enti di cui all'articolo 8 della presente legge.

In detta spesa può essere compresa anche quella per i piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti, di cui agli articoli 130 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché quella per la compilazione e l'aggiornamento dei piani generali di

bonifica montana di cui all'articolo 9 della presente legge e quella per gli studi relativi alla conservazione dei valori paesistici e naturali.

## ART. 6.

*(Demanio forestale dello Stato).*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare, con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i terreni nudi, incolti, cespugliati o boscati, ivi compresi i boschi da seme, atti alla produzione forestale e foraggera o necessari alla protezione della natura o all'esecuzione delle opere di cui al sesto comma del presente articolo, con particolare riguardo ai terreni dissestati o degradati o che, limitatamente all'ipotesi di esproprio, risultino non più coltivabili ovvero non più coltivati o normalmente utilizzati da almeno un triennio.

L'Azienda è autorizzata, altresì, ad acquistare od espropriare territori aventi particolari caratteristiche ed interesse, ivi compresi i territori lacustri, per la costituzione di parchi nazionali, di parchi e di riserve naturali, allo scopo di conservare nella loro integrità la fauna e la flora e di preservare gli speciali giacimenti geologici e preistorici salva l'applicazione delle leggi speciali che li riguardano.

Qualora i beni di cui al comma precedente appartengano al demanio pubblico, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà ottenere il trasferimento a suo favore, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, per il conseguimento degli scopi precisati nel comma medesimo.

L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti ovvero, se trattasi di terreni boscati o a pascolo, costituiti o migliorati ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni comunque pervenuti al demanio forestale dello Stato l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà ad assicurare la difesa del suolo mediante la ricostituzione dei boschi deteriorati, il rimboschimento, l'impianto di colture da legno e le altre opere connesse. Su detti terreni l'Azienda provvederà altresì all'impianto ed all'esercizio di vivai forestali, alla formazione e con-

duzione di prati e pascoli, alla costituzione e gestione di aziende zootecniche montane e di zone di allevamento faunistico, nonché alla esecuzione delle principali opere ed infrastrutture utili allo sviluppo economico e sociale.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti con facoltà per l'Azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta lavori di rimboschimento o di ricostituzione forestale.

#### ART. 7.

*(Demanio forestale degli enti locali e di Istituti diversi).*

I comuni, le provincie ed i loro consorzi sono autorizzati ad acquistare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza, sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro i limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria, e la esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma, sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovraimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 2 della presente legge.

I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti comma debbono essere approvati, prima della conces-



sione del mutuo, dall'ispettorato forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita a comuni e provincie che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

## TITOLO II DELLA BONIFICA MONTANA

### ART. 8.

*(Attribuzione di funzioni).*

I consigli di valle o comunità montane, i consorzi dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica integrale, le aziende speciali consorziali, le magnifiche comunità e gli enti di sviluppo possono svolgere, a modifica dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, le funzioni di consorzi di bonifica montana di cui all'articolo 16 della legge medesima, comprese le attribuzioni inerenti alla emissione dei ruoli di contribuenza a carico della proprietà consorziata, in pendenza della costituzione dei consorzi predetti, quando ne sia riconosciuta la idoneità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con quello dei lavori pubblici.

La nomina di direttore tecnico dei consorzi di bonifica montana può cadere, oltre che sulle persone munite del titolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge, anche su laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile.

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

### ART. 9.

*(Piani generali di bonifica montana).*

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano, suscettibile di revisione e di aggiornamento nel corso della sua attuazione, contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e di regimazione delle acque necessarie ai fini pubblici, nonché a quelli della eventuale trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a termini degli articoli 5 e 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal consorzio dei proprietari, ove esista, ovvero dagli enti di cui al precedente articolo 8, oppure da provincie, comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e istituti giuridicamente riconosciuti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero l'Ispettorato regionale delle foreste all'uopo delegato, procede direttamente agli studi e alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, decide sui reclami presentati ed approva il piano previa inclusione di eventuali modifiche o integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere ritenute complementari di quelle di competenza statale, con i sussidi previsti dalla presente legge.

Gli interessati possono chiedere, inoltre, che il consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse.

L'approvazione del piano ha l'effetto, altresì, di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione di boschi in altre qualità di coltura.

In pendenza della formazione e dell'approvazione del piano generale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire l'esecuzione di determinate opere di bonifica montana, in quanto ritenute urgenti per la difesa o la valorizzazione del territorio.

Le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono abrogate.

ART. 10.

(Opere di bonifica montana).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza ed a totale carico dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le seguenti opere:

a) opere di sistemazione e di difesa del suolo, consistenti in:

1) rimboschimenti e ricostituzione dei boschi deteriorati;

2) rinsaldamenti di pendici franose;

3) opere idraulico-agrarie e pascolive, ivi compreso l'impianto di prati e pascoli alberati;

4) altre opere idrauliche, ivi comprese quelle occorrenti per la bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

5) collettori principali delle acque di scolo ed impianti necessari per la loro funzionalità;

6) consolidamento delle dune e piantagioni di alberi frangivento.

b) opere a carattere economico e sociale, consistenti in:

1) opere di ricerca, provvista e adduzione di acqua potabile per le popolazioni rurali, quando interessino notevole parte del comprensorio;

2) opere di ricerca delle acque, di provvista e di utilizzazione agricola di esse a scopo irriguo, quando interessino l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

3) cabine di trasformazione e linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli di notevole parte del comprensorio;

4) opere stradali, nonché opere edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

5) opere intese al miglioramento dei pascoli montani;

6) opere ritenute necessarie per la ricostituzione dell'*habitat* naturale e per la conservazione e tutela di determinati biotipi anche mediante la creazione di riserve naturali;

7) cabine di trasformazione e linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e linee di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

8) lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche;

9) stazzi con abbeveratoi e ricoveri per il personale, al servizio degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.

Le opere di cui alla precedente lettera b), numeri 3 e 7, saranno eseguite a totale carico dello Stato, a cura dell'ENEL.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere che siano riconosciute necessarie ai fini della bonifica montana. Esse possono essere eseguite con le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento dei pascoli montani e connesse operazioni colturali e manutentorie è affidata, con preferenza, a cooperative costituite tra lavoratori residenti nel comune interessato, compresi tra questi i coltivatori diretti.

Uguale preferenza sarà concessa alle cooperative di cui al precedente comma per la manutenzione delle altre opere di cui al presente articolo, sempre che siano fornite di adeguate attrezzature.

#### ART. 11.

*(Pubblica utilità delle opere di bonifica montana — Opere private di interesse comune).*

Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituite dalle seguenti:

« Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana e previste nei relativi piani generali sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali, la utilità, l'urgenza e la indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale ».

TITOLO III  
DISPOSIZIONI VARIE  
E NORME FINANZIARIE

ART. 12.

*(Agevolazioni fiscali).*

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, sono soggetti alla imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 e sono esenti dai diritti di voltura.

Decadono dai benefici di cui al precedente comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o per altri scopi.

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione, sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni fra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

ART. 13.

*(Comunioni familiari).*

Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituite dalla seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale nei terreni di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore, conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

ART. 14.

*(Incendi boschivi).*

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolu-

mità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli Ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli Ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma, le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

#### ART. 15.

*(Attività sperimentali).*

L'Istituto sperimentale per l'assestamento e l'alpicoltura in Trento, nonché quelli per la selvicoltura di Arezzo e per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, fatte sempre salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, potranno presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste programmi straordinari, da finanziarsi con gli stanziamenti della presente legge, con particolare riguardo alle ricerche sperimentali nei settori delle sistemazioni idraulico-forestali, dei rimboschimenti, degli interventi culturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali e della tecnica di impianto e di coltura dei vivai.

Il Ministero, sempre con gli stanziamenti di cui alla presente legge, è altresì autorizzato a finanziare speciali studi e ricerche sperimentali, riflettenti l'impiego di moderne tecniche dei lavori di assestamento e di inventario forestale di miglioramento ed estendi-

mento dei pascoli, dei prati artificiali ed in genere delle colture foraggere, nonché di più razionali sistemi di utilizzazione dei pascoli montani. Detti studi potranno essere affidati, oltre che agli istituti sperimentali di cui al primo comma del presente articolo, agli istituti universitari che si occupano di discipline interessanti le scienze forestali e all'Accademia italiana di scienze forestali.

## ART. 16.

*(Semplificazione delle procedure).*

In deroga al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, i progetti relativi alle opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse, di cui al n. 1 dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono approvati, fino all'importo di lire 200 milioni, dall'Ispettorato regionale delle foreste, dopo l'esame dei comitati tecnici provinciali della bonifica integrale e previa istruttoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Sono chiamati a partecipare, con diritto di voto, all'adunanza dei comitati tecnici della bonifica integrale i Capi degli uffici provinciali, o loro rappresentanti, delle amministrazioni statali competenti quando i comitati stessi debbono esaminare i progetti per i quali è prescritto il parere delle amministrazioni medesime.

L'esame dei progetti da parte dei comitati così integrati sostituisce ogni parere richiesto dalla vigente legislazione.

Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

I limiti d'importo stabiliti dagli articoli 8, 34, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e adeguati a termini della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono quadruplicati. Per gli acquisti di terreni, i relativi atti amministrativi devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per il parere, quando i rispettivi importi superano le lire 100 milioni.

Sono altresì quadruplicati i limiti di spesa fissati dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratto dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali devono essere comunicati al Consiglio di Stato.

I rendiconti sulle aperture di credito, di cui all'articolo 73 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demania- li, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, debbono essere compilati trimestral- mente.

Nel caso di esproprio di terreni da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demania- li i termini per la pubblicazione previsti dal- l'articolo 131 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, sono ridotti da 60 a 30 giorni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di con- tributi e concorsi dello Stato e le relative for- malità di concessione da essa previste si ap- plicano anche nella erogazione dei fondi stan- ziate da altre leggi vigenti per interventi ana- loghi.

#### ART. 17.

*(Autorizzazione di spesa).*

Ai fini dell'applicazione della presente leg- ge nel periodo 1969-1974 è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri- coltura e delle foreste, ripartita come segue, in riferimento agli articoli della legge me- desima:

1) lire 6 miliardi per le attività previste dagli articoli 1, 5 e 15 in ragione di lire 500 milioni per il 1969, lire 700 milioni per il 1970, lire 800 milioni per il 1971, lire 1.000 milioni per il 1972, lire 1.500 milioni per ciascuno de- gli anni 1973 e 1974;

2) lire 34,7 miliardi quale apporto al fondo forestale nazionale per gli interventi creditizi di cui all'articolo 2 in ragione di lire 2.400 milioni per il 1969, lire 4.500 mi- lioni per il 1970, lire 6.250 milioni per il 1971, lire 7.050 milioni per il 1972, lire 7.250 mi- lioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

3) lire 1,2 miliardi quale apporto al fondo interbancario di garanzia ai sensi del- l'articolo 2 della presente legge, in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1969, lire 100 mi- lioni per il 1970 e lire 250 milioni per ciascu- no degli esercizi dal 1971 al 1974;

4) lire 41,3 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'ar- ticolo 3 in ragione di lire 3.000 milioni per il 1969, lire 4.400 milioni per il 1970, lire 7.400 milioni per il 1971, lire 8.500 milioni per il 1972, lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974. Di detta somma lire 4.800 milioni dovranno essere destinati alla manu- tenzione delle strade interpoderali in ragio-



ne di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1974;

5) lire 5,9 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 in ragione di lire 300 milioni per il 1969, lire 500 milioni per il 1970, lire 600 milioni per il 1971, lire 1.100 milioni per il 1972, lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

6) lire 32,2 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 6 in ragione di lire 2.400 milioni per il 1969, lire 2.800 milioni per il 1970, lire 5.500 milioni per il 1971, lire 6.900 milioni per il 1972, lire 7.300 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

7) lire 44,3 miliardi per l'esecuzione delle opere di bonifica montana di cui all'articolo 10 in ragione di lire 4.000 milioni per il 1969, lire 5.600 milioni per il 1970, lire 7.200 milioni per il 1971, lire 8.500 milioni per il 1972, lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, ivi compresa l'aliquota del 4 per cento per spese di progettazione, direzione e vigilanza dei lavori da eseguire in gestione diretta a cura dello Stato.

Di detta somma lire 9 miliardi saranno destinati alla manutenzione delle opere predette in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1974;

8) lire 11,4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 14 in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1969 e 1970, lire 1.500 milioni per il 1971, lire 2.100 milioni per il 1972, lire 2.900 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974;

9) lire 3 miliardi per le spese generali (indennità di missione, acquisto e manutenzione automezzi e spese di ufficio) occorrenti per l'applicazione della presente legge, in ragione di lire 300 milioni per il 1969, lire 400 milioni per il 1970, lire 500 milioni per il 1971, lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974.

Le somme di cui al presente articolo, eventualmente non utilizzate nell'anno finanziario al quale si riferiscono, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

#### ART. 18.

*(Norme finanziarie).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 14.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 19.

*(Ripartizione territoriale della spesa).*

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente, avuto riguardo alla superficie, alla popolazione e al reddito, una quota parte degli stanziamenti ivi compresi quelli per l'ampliamento e la valorizzazione dei demani forestali che potranno essere utilizzati a norma delle leggi regionali.

A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti, per ciascun settore e categoria di aziende, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi o concorsi concessi.

ART. 20.

*(Rinvio).*

Per quanto non previsto dalla presente legge sono osservate nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana, qualora applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o altra legge incompatibile o in contrasto con la presente.

ART. 21.

*(Regolamento d'esecuzione).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno emanate le relative norme di attuazione.